

12427-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 56/2021
SERGIO DI PAOLA		CC - 14/01/2021
SERGIO BELTRANI		R.G.N. 30898/2020
VINCENZO TUTINELLI	- Relatore -	
GIOVANNI ARIOLLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNA

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 26/08/2020 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà ha revocato la misura disposta a carico di (omissis) ritenendo insussistente l'aggravante della minorata difesa in relazione a una truffa svolta attraverso contatti tenuti esclusivamente via Internet.

2. Propone ricorso per cassazione il PM territoriale articolando i seguenti motivi.

2.1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'ordinanza cautelare nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 61 n. 5 c.p. (richiamato dall'art. 640 comma 2 bis c.p.)

Il PM ricorrente si richiama ai principi espressi in precedenza da questa Corte (Sez. 6, sent. n. 17937 del 22.3.2017 Rv. 269893-01) rilevando:

- che *"la giurisprudenza di legittimità, sin dal 2016, ha ritenuto che la distanza intercorrente tra agente e vittima, nelle truffe on line, non costituisca una modalità della condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice base, ma rappresenti un quid pluris che aggrava, da un lato, la posizione della vittima(dunque, "minorata") e, dall'altro, la posizione (processuale) dell'agente (ove consapevolmente sfrutti tale situazione in cui versa la vittima nell'ambito della truffa)"*;
- che *"in tutti i casi riportati dalla giurisprudenza di legittimità (che il Collegio dichiara formalmente di condividere e riporta nel proprio provvedimento), la vendita avviene a distanza, senza preliminari incontri, e ciò costituisce condotta che specificamente, consapevolmente, e concretamente, avvantaggia gli indagati (che tale condizione predispongono) e indebolisce la posizione della vittima (peraltro sempre italiana e ivi residente, nei casi giurisprudenziali citati)"* ;
- che *"l'aver rappresentato l'agire della vittima (mancata decisione di viaggiare in Italia per visionare il bene ed i venditori prima della conclusione del contratto) quale circostanza capace, di per sé, di elidere la valenza negativa della minorata difesa in cui versa l'acquirente a distanza on line, appare argomento immotivato e contraddittorio rispetto alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e formalmente condivisa dal Collegio "* ;
- che – in punto di fatto – risulterebbe accertato che l'indagato effettivamente, tramite la distanza legata alla vendita on line, abbia schermato la propria fisica (non essendo conosciuto de visu dalla

p.o.) nonché anagrafica, l' (omissis) non appare all'esterno, essendo l'azienda ed il conto corrente nonché la proprietà delle auto riconducibili al solo (omissis)', abbia impedito (ponendo un annuncio di vendita on line, aperto all'acquisto anche dall'estero) la sottoposizione al controllo preventivo dell'acquirente la serietà dell'affare (mediante le comuni cautele e precauzioni adottabili nelle vendite de visu in presenza) e si sia sottratto con maggior facilità alle conseguenze penali della propria condotta non avendo potuto riconoscere in album fotografico - come invece tutte le vittime italiane, recatesi presso l'autosalone - i propri truffatori né potuto fornire dettagli circa luoghi e modalità della condotta truffaldina realizzata fisicamente presso l'autosalone, poiché effettivamente non percepiti in ragione dell'assenza di incontri di persona con gli indagati a causa della distanza intercorrente tra loro);

- che illegittimi sarebbero anche i riferimenti operati dal Tribunale all'altra truffa oggetto di contestazione ma non di domanda cautelare e che non potrebbe costituire parametro di riferimento per rappresentare ipotetiche similitudini nelle condotte truffaldine, utili a giustificare, secondo la motivazione dell'ordinanza, la mancanza dell'aggravante nella condotta in discussione.

4. Il Procuratore Generale - dott. GIULIO ROMANO - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato

2. Infatti, secondo il costante orientamento di questa corte integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo e posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231). Si è anche stabilito che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line". Infatti, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità e , come avvenuto nel caso si specie, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun

efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893).

3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp att cod proc pen

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021

Il Consigliere estensore
(Vincenzo Tutinelli)



Il Presidente
(Mirella Cervadoro)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 31 MAR. 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pignati

